

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme legislative e regolamentari sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- VISTA l'art. 7 comma 1 lettera m) della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 che attribuisce al Dirigente Generale il potere di decidere sui ricorsi gerarchici proposti contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- VISTO il D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l'art. 167 "*Ordine di rimessione in pristino o versamento di indennità pecuniaria*" per le violazioni dei vincoli paesaggistici (già art. 15 della L. 1497/39 ed art. 164 del D.L.vo 490/99);
- VISTO il provvedimento prot. n. 5607/96 del 26/03/1997 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha emesso Nulla Osta in sanatoria ex L.R. 37/85, art. 23, per la realizzazione di un immobile abusivo sito nel territorio comunale di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in zona sottoposta a vincolo di notevole interesse a fini paesaggistici, subordinando il mantenimento delle opere assentite al pagamento dell'indennità pecuniaria ex art. 15 della L. 1497/39 allora vigente;
- VISTA la perizia di stima allegata a nota prot. n. 8396 del 14/09/2007 con cui la soprintendenza ha quantificato in € 4.592,52 la citata indennità pecuniaria;
- CONSIDERATO che a seguito atto di divisione dell'11/08/2005 il Sig. XXXXXXXXXXXX è rimasto unico proprietario del suddetto immobile identificato con la part.lla 998 sub 3 del fg. 32 del Comune di XXXXXXXXXXXX;
- VISTO il D.D.S. n. 3000 del 04/11/2014, notificato in data 27/01/2015 con nota prot. n. 54050 del 03/12/2014, con cui è stato ingiunto al Sig. XXXXXXXXXXXX il pagamento della citata indennità pecuniaria;
- VISTO il ricorso gerarchico, spedito nei prescritti termini con raccomandata del 24/02/2015, con cui il Sig. XXXXXXXXXXXX ha richiesto l'annullamento del citato D.D.S. n. 3000 del 04/11/2014;
- ESAMINATO l'unico motivo del ricorso così riassunto:
-il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto emesso oltre il termine quinquennale di prescrizione della sanzione decorrente dall'emissione della concessione edilizia in sanatoria in data 21/08/2003;
- CONSIDERATO che la censura non può essere condivisa per i seguenti motivi.
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ed uniformemente affermato nel tempo che gli illeciti amministrativi in materia paesaggistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza il prescritto parere dell'Autorità preposta alla gestione del vincolo, hanno carattere di illeciti permanenti pertanto al fine di stabilire la relativa prescrizione deve assumersi quale termine

di decorrenza il giorno in cui è cessata la permanenza. Ai sensi dell'art. 167 del D.L.vo 42/2004, come delle previgenti norme, la situazione di illiceità nelle zone tutelate viene meno in via prioritaria mediante la demolizione delle opere abusive ovvero, in caso di accertata compatibilità paesaggistica, mediante il pagamento della sanzione pecuniaria cui è subordinato il mantenimento delle opere abusive; ne consegue che qualora l'Autorità competente emana un provvedimento repressivo anche a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, reprime una situazione che è ancora contestualmente anti-giuridica. A tal fine non assume rilevanza il rilascio della concessione edilizia che, come rilevato dalla Corte di Cassazione Penale, Sez. II, con sentenza n. 7111/2010, non è atto idoneo a far cessare la permanenza degli illeciti in materia paesaggistica in quanto ha effetto estintivo solo dei reati contravvenzionali in materia urbanistica e non anche dei reati contravvenzionali in materia paesaggistica *avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio*, fermo restando che già l'art. 2, comma 46, della L. 662/1996 aveva già chiarito che il versamento dell'oblazione prevista per il condono edilizio non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria a fini paesaggistici.

Per quanto sopra *“risultano irrilevanti, ai fini della prescrizione, il parere favorevole emesso dall'organo di tutela nel diverso procedimento di condono edilizio e lo stesso provvedimento di sanatoria”* (C.G.A.R.S. sentenza n. 554/2011) in quanto l'attualità degli illeciti amministrativi in materia paesaggistica *“viene meno ... solo a seguito di un alternativo fatto: la rimessione in pristino o il pagamento della sanzione irrogata per la commissione di esso”* (C.G.A.R.S. sentenza n. 696/11); ne consegue che il potere sanzionatorio dell'Amministrazione *“è esercitabile finché perdura l'illecito”* ed anche qualora sia intervenuta l'autorizzazione a fini urbanistici ed edilizi in quanto *“la concessione del condono non fa venire meno lo specifico illecito paesaggistico e il dovere sanzionatorio dell'Amministrazione”*, come ribadito ancora dal C.G.A.R.S. con la sentenza n. 143/2014 con cui, a fronte del diverso avviso espresso sporadicamente con la precedente sentenza n. 123/2014, assunta dal ricorrente a supporto della propria tesi, ha riconfermato perentoriamente l'indirizzo consolidato nel tempo.

Pertanto, la sanzione irrogata con l'impugnato provvedimento non è prescritta ed il ricorrente è tenuto ad ottemperare al relativo pagamento.

RITENUTO

di dover respingere il ricorso in quanto infondato,

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, il ricorso gerarchico proposto dal Sig. XXXXXXXXXXXXXXXX avverso il D.D.S. n. 3000 del 04/11/2014 è respinto in quanto infondato.

ART. 2 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso.

Palermo 20.05.2015

Il Dirigente Generale
f.to Gaetano Pennino

